



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

"B"

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Tar Toscana sez. III nrg. 1469/14 – Soc. Cannello Rosso srl c/Comune di Pisa. Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 676/2015. Importo euro **2.080.=**

Soggetto creditore:

Denominazione CANCELLO ROSSO SRL

Codice fiscale / Partita Iva: 01827060508

Residenza / Sede legale: Via F. Crispi n. 35 Città PISA

Importo complessivo del debito: € 2.080=

di cui: € 2.000,00= per diritti e onorari
€ 80,00= per CAP (4%)

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito: _____

- Ricorso Tar Toscana sez. III nrg 1469/2014 proposto dalla soc. Cancellorosso srl c/Comune di Pisa per l'annullamento dell'ordinanza n. 269 della Direzione area sviluppo territorio con la quale si ingiungeva alla ricorrente il ripristino dell'area posta in Pisa, via Aurelia sud;
- con sentenza n. 676/2015 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese del giudizio pari ad euro 2.000= oltre accessori di legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 676/2015
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula del difensore

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 09/06/2015

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi



35A2014.

N. 00676/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01469/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2014, proposto da:
Il Cancelli Rosso S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Cavallini e Ugo Bralia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli, n. 40;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l'avv. Graziella Ferraroni in Firenze, Via XXIV Maggio, n. 3;

per l'annullamento

- dell'Ordinanza di rimessa in pristino area posta in Pisa, via Aurelia Sud n. 269 del 14.07.2014 a firma del Coordinatore Area Sviluppo del Territorio del Comune di Pisa, notificata il 18.08.2014, con la quale si ingiunge alla Il Cancelli Rosso s.r.l., in

qualità di proprietaria, e committente dei lavori di "rimuovere le opere oggetto della DIA 2951 dello 07.07.2011" entro 45 giorni dalla notifica;

- per quanto occorrer possa della nota prot. 45819 dello 09.07.2014 del Comune di Pisa a firma Arch. Martini allegata all'Ordinanza 269;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché incognito, comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2015 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori P. Cavallini e G. Gigliotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - La società <Il Cannello Rosso srl>, premesso di essere proprietaria di alcuni terreni con destinazione a parcheggio in Comune di Pisa, località <Porta a Mare>, espone di ave presentato in data 7 luglio 2011 all'Amministrazione comunale la d.i.a. n. 2951 per realizzare la recinzione dell'area con pali di ferro, posizionare un cancello carrabile e provvedere alla pulizia del piazzale e allo spianamento del terreno. In data 15 febbraio 2012 il Comune di Pisa le comunicava però che non era stato reperito il DURC della ditta esecutrice, diffidandola dalla prosecuzione dei lavori e intimandole di produrre il documento; la società espone che, sebbene avesse già provveduto all'incombente, di nuovo depositava il DURC, adempimento che ripeteva a seguito del cambio della ditta esecutrice. Con ordinanza n. 269 del 14 luglio 2014 il Comune di Pisa ordinava la rimozione delle opere eseguite in esito alla d.i.a. n. 2951 del 2011.

2 - La società <Il Cannello Rosso srl> insorge avverso la citata ordinanza e gli atti connessi, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- “Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; erroneità nella motivazione”, evidenziando come a seguito di accesso documentale i modelli DURC sono risultati correttamente presenti nel fascicolo della d.i.a. in questione;
- “Violazione e falsa applicazione dell’art. 135 della LRT n. 1/2005”, rilevando che nella specie poteva essere applicata soltanto la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 e non la sanzione demolitoria di cui al comma 2 dell’art. 135, non essendo mai stata contestata la difformità dagli strumenti urbanistici;
- “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 82, comma 8, della LRT 1/2005”, poiché l’Amministrazione non poteva procedere alla richiesta del DURC ma doveva provvedere alla sua acquisizione d’ufficio;
- “Nullità dell’ordinanza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del TUE (DPR 380/2001) ed eccesso di potere per la tardiva esecuzione del procedimento inhibitorio”, essendo stato violato il termine di 30 giorni per il controllo inhibitorio.

3 - Il Comune di Pisa si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4 - Con ordinanza n. 543 del 2014 la Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2015, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Con il ricorso in esame viene gravata l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino del Comune di Pisa n. 269 del 14 luglio 2014, relativa ai lavori di cui alla d.i.a. n. 2951 del 7 luglio 2011 (doc. 15 della difesa comunale) nella quale, a motivazione dell’adottato ordine di ripristino, si richiamano i “motivi ostativi” di cui alla nota della stessa Amministrazione del 6 marzo 2012. La nota richiamata

(doc. 7 della difesa comunale) chiarisce che la questione posta dall'Amministrazione riguarda la mancata presentazione in allegato alla d.i.a. del d.u.r.c. della ditta incaricata dei lavori, in violazione del disposto dell'art. 82 della legge regionale n. 1 del 2005, mancata allegazione che avrebbe reso "abusivi" i lavori e soggetti alle sanzioni di cui alla stessa legge regionale n. 1 del 2005

6 – Con il primo mezzo la ricorrente contesta il profilo centrale dell'atto gravato, cioè l'affermazione della mancata produzione del d.u.r.c., evidenziando che i modelli d.u.r.c. sono regolarmente presenti nel fascicolo dell'Amministrazione, come emerso in esito all'esperimento di accesso documentale, dal che la ricorrente fa discendere la censura di difetto di adeguata istruttoria e motivazione dell'ordinanza impugnata.

La censura è fondata.

È pacifico, perché riconosciuto dalla stessa Amministrazione e risultante dalla produzione di entrambe le parti, che nel fascicolo edilizio in considerazione risultano, oltre quello del 2013, due modelli d.u.r.c. emessi dalla Cassa Edile rispettivamente il 18 luglio 2011 e il 25 ottobre 2011. La tesi espressa dall'Amministrazione in sede difensiva (cfr. memoria del 4 marzo 2015) è che la d.i.a., al momento della sua presentazione avvenuta il 7 luglio 2011, fosse necessariamente priva di d.u.r.c. (essendo i documenti di regolarità contributiva emessi successivamente) il che renderebbe abusivi i lavori, stante il fatto che fino all'intervento modificativo di cui alla legge regionale Toscana n. 69 del 2012 l'art. 82, comma 8, della legge regionale Toscana n. 1 del 2005 faceva carico al segnalante di presentare il d.u.r.c. Ritiene il Collegio che la tesi dell'Amministrazione non sia convincente e che risulti fondata la censura di difetto di adeguata istruttoria e motivazione articolata da parte ricorrente. Infatti l'art. 82, comma 8, della legge regionale n. 1 del 2005 (prima della modifica del 2012) prevedeva che "prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve

comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro” e il successivo comma 9 aggiungeva che “contestualmente all'inizio dei lavori” vi era l'obbligo di comunicare il d.u.r.c. all'Amministrazione comunale; ne consegue che il Comune di Pisa non può ritenere “abusivi” i lavori per il solo fatto che i modelli d.u.r.c. presenti nel fascicolo d'ufficio (e dei quali non risulta chiaro l'esatto momento di acquisizione) portino una data che è successiva di qualche giorno rispetto alla “presentazione” della d.i.a., giacché l'Amministrazione avrebbe semmai dovuto verificare e motivare in ordine all'eventuale avvio dei lavori in data anteriore al d.u.r.c., non essendo sufficiente dire che il primo d.u.r.c. presente è stato emesso il 18.7.2011 mentre la d.i.a. è stata presentata il 7.7.2011, poiché l'art. 82 cit. non collegava l'obbligo di presentazione del d.u.r.c. alla presentazione della d.i.a. ma all'avvio dei lavori.

7 – Con il secondo mezzo la ricorrente censura la violazione dell'art. 135 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005, rilevando che nella specie poteva essere applicata soltanto la sanzione pecuniaria di cui al comma 1 e non la sanzione demolitoria di cui al comma 2 dell'art. 135, non essendo mai stata contestata la difformità dagli strumenti urbanistici.

La censura è fondata.

Il sistema sanzionatorio relativo agli interventi sottoposti a s.c.i.a./d.i.a. e non conformi alla disciplina applicabile è previsto dall'art. 135 della legge regionale n. 1 del 2005, il quale al comma primo prevede la sola applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie, solo al secondo comma essendo contemplata la sanzione demolitoria ove le opere stesse risultino “eseguite in difformità dalle norme

urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali, degli atti di governo del territorio, o dei regolamenti edilizi”; nel caso di specie l’ordinanza di demolizione gravata motiva con esclusivo riferimento alla presenza del dato ostativo costituito dalla mancanza di d.u.r.c., mentre non vi è alcuna motivazione circa la difformità dell’opera denunciata dalle norme di piano, il che rende illegittima l’adottata sanzione demolitoria.

8 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, potendo essere assorbite le ulteriori censure articolate. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Pisa n. 269 del 14 luglio 2014.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Rosalia Messina, Consigliere

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~
Via della Scuola n. 12
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 3136004

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Pisa, 06/05/2015

RELAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO

OGGETTO: Sentenza Tar Toscana n. 676/2015 – Soc. Cannello Rosso c/ Comune di Pisa.

La società Il Cannello Rosso in data 7.7.2011 presentava una DIA (n.2951/2011) al Comune di Pisa per la realizzazione di una recinzione, spianamento e pulizia di un piazzale.

Ma tale DIA, al momento della presentazione, era priva del documento di regolarità contabile (DURC), tant'è che gli interventi edilizi, che furono realizzati dalla Società in assenza di tale documento, furono considerati abusivi dall'ente.

L'ufficio Edilizia Privata rilevò, infatti, che i lavori effettuati fino a quel momento erano stati realizzati senza titolo abilitativo e, pertanto, diffidò la società a proseguire i lavori, e ciò sino all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria, ai sensi dell'art.140 L.R.T. n.1/2005.

Solo in data 23.2.2012 la società presentava il DURC; tuttavia, ciò non sanava gli interventi effettuati prima di tale data, i quali, pertanto, restavano abusivi.

In data 14.1.2014, poi, il geometra Titoni, per Il Cannello Rosso, presentò al Comune la comunicazione di ripresa dei lavori, questa volta relativa alla realizzazione di un parcheggio. L'ufficio Edilizia Privata inviò nuovamente la società a regolarizzare la sua posizione, in quanto la DIA n.2951/2011 non poteva

intendersi riferita alla realizzazione di un parcheggio, dal momento che era stata presentata per la realizzazione di opere quali una recinzione, la messa in opera di un cancello e la pulizia del piazzale; essa non aveva mai costituito, quindi, valido titolo abilitativo ai fini della sua realizzazione.

Nonostante le diffide e i solleciti alla società, inviate affinché rettificasse la qualificazione e la finalizzazione dei lavori dei quali si comunicava la ripresa (non un parcheggio, ma una recinzione e chiusura della medesima), essa non effettuava tale dichiarazione circa i lavori ancora da completare.

In mancanza delle comunicazioni e rettifiche richieste, il Comune notificò alla società Il Cannello Rosso l'ordinanza n.269 del 14.7.2014, con la quale ordinava alla stessa la rimozione delle opere dell'area posta in Pisa, via Aurelia Sud, eseguite, nonostante le diffide del Comune di Pisa, in assenza del titolo abilitativo e quindi illegittime.

L'ordinanza veniva impugnata davanti al Tar Toscana dalla stessa società, con ricorso notificato in data 23.09.2014, previa istanza cautelare.

Il Tar Toscana, con ordinanza n.1469/2014, accoglieva la richiesta di sospensione dell'ordinanza del Comune, sulla base delle considerazioni che seguono.

A parere del giudice amministrativo, nel fascicolo della DIA del 7 luglio 2011 erano comunque presenti i modelli DURC datati '21 giugno' e '18 ottobre 2011'; la società avrebbe comunque trasmesso la notifica preliminare prima della seconda diffida del Comune; inoltre, in data 23 febbraio 2012, risultava acquisito al protocollo del Comune il contratto di appalto con la società GMC s.r.l., con relativo DURC.

La trattazione di merito del ricorso veniva fissata per l'udienza pubblica del 8 aprile 2015.

L'Avvocatura, ovviamente, doveva proseguire nel portare avanti la difesa del Comune.

Contrariamente a quanto affermato dal Tar, i DURC erano stati chiaramente emessi in date successive alla DIA e non in quelle indicate nell'ordinanza; era evidente un errore, sugli aspetti formali, da parte del giudice relatore.

Con sentenza n. 676/2015, il Tar Toscana accoglieva comunque il ricorso della società Il Cannello Rosso.

Secondo il Tar, il Comune di Pisa non poteva ritenere "abusivi" i lavori per il solo fatto che i modelli d.u.r.c. presenti nel fascicolo d'ufficio portano una data che è successiva rispetto alla "presentazione" della d.i.a., giacché l'Amministrazione avrebbe semmai dovuto verificare e motivare in ordine all'eventuale avvio dei lavori in data anteriore al d.u.r.c.. A parere del giudice amministrativo, dunque, vi era l'obbligo di presentazione del DURC al momento dell'avvio dei lavori e non a quello della presentazione della DIA (in realtà, alcuni lavori erano stati effettuati prima della presentazione del DURC, come questa avvocatura ha evidenziato; ma ciò non è stato tenuto in considerazione dal TAR). Questo fatto, ancorché forse esistente, non è stato dedotto nella motivazione, la quale risulta quindi carente rendendo l'atto illegittimo.

Il giudice non teneva poi conto della considerazione, svolta dalla difesa del Comune, che i lavori oggetto della DIA erano finalizzati alla realizzazione di un parcheggio e non consistevano in una semplice recinzione, e quindi sarebbe stato necessario un permesso a costruire. Ciò, ovviamente, in quanto il mancato permesso di costruire non era nella motivazione dell'ordinanza, la quale era motivata solo dalla mancanza del DURC.

Affinché la illegittimità della DIA provocasse una sanzione demolitoria, precisa il giudice, ai sensi dell'art. 135 della legge regionale n. 1 del 2005, sarebbe stato necessaria la difformità dell'opera denunciata dalle norme di piano. Nel caso, invece, di conformità alla previsione urbanistica, la medesima norma prevede la sola applicazione di misure sanzionatorie pecuniarie; nel caso di specie, l'ordinanza

di demolizione gravata motiva con esclusivo riferimento alla presenza del dato ostativo costituito dalla mancanza di d.u.r.c., mentre non vi è alcuna motivazione circa la difformità dell'opera denunciata dalle norme di piano.

Sulla base di tali considerazioni il Tar ha annullato, quindi, l'ordinanza impugnata.

Prima dello svolgimento del giudizio di merito, e cioè in data 30.12.2014, il Comune di Pisa, resosi conto che la società "Il Cannello Rosso" aveva realizzato un parcheggio e non aveva semplicemente recintato l'area, e che tale realizzazione era stata illegittimamente realizzata tramite DIA, con provvedimento n.1198/2014, emetteva una nuova ordinanza nei confronti de Il Cannello Rosso, di demolizione di tutte le opere realizzate senza il necessario permesso di costruire.

Tale ordinanza veniva anch'essa impugnata dalla società Il Cannello Rosso davanti al Tar Toscana in altro procedimento, recante il numero di R.G. n.122/2015. La sospensiva richiesta non è stata concessa dal TAR; il giudizio di merito non è ancora stato definito.

I lavori effettuati sono quindi stati dichiarati abusivi da ordinanza ritenuta, questa volta, legittima dal TAR in sede cautelare, e dunque efficace; le opere destinate alla realizzazione del parcheggio sono state rimosse.

Avv. Giuseppina Gigliotti

